



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI VOGHIERA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2019

Articolo 1

Patrocinio del Comune

1. Il Comune è un ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma secondo e tredici, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
3. Il Comune, riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale, favorisce l'iniziativa dei cittadini organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità contenute e modalità, che siano rivolte alla collettività.
4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
5. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.

Articolo 2

Beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a soggetti pubblici o privati, operanti sul territorio, senza fini di lucro quali: associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, parrocchie, cooperative;
2. Per iniziative richieste da soggetti esterni al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;
3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 3

Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:

- a. concessione di patrocinio gratuito;
- b. concessione di patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.

Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

- beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per un quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;
- beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:
 - a) concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) prestazioni economiche per attrezzature, gazebo, transenne, segnaletica ecc.
 - c) conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell'art. 1 del presente regolamento;
 - d) uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - e) collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (realizzazione o stampa copie di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletters, ecc.).

2. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

Articolo 4

Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito è accordato dal Sindaco.

2. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale e nel caso di concessione di contributo deliberato con proprio atto motivato.

3. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.

4. La concessione del patrocinio oneroso viene approvato facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
- d) potenziale richiamo di presenza turistica;
- e) capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
- f) continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
- g) gratuità di accesso alle attività organizzate;
- h) presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- i) significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- j) capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

5. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

6. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.

Articolo 5

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio possono presentare la richiesta, utilizzando unicamente l'apposito modulo, direttamente all'Ufficio Protocollo, sottoscritta con firma autografa e accompagnata da documento di identità oppure per via telematica indirizzata alla PEC **comune.voghiera.fe@legalmail.it**, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia di documento di identità del sottoscrittore.

2. La richiesta di **patrocinio gratuito**, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un referente incaricato e presentata almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.

3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.

4. Il Sindaco, sentito l'Assessore competente, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio e il Servizio Segreteria adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

5. La richiesta di **patrocinio oneroso**, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un referente incaricato e presentata almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata;

6. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere l'indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.

7. Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla Giunta Comunale.

Articolo 6 **Utilizzo dei contributi economici**

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell'istanza presentata.

2. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

Articolo 7 **Consuntivo**

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.

2. Al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto.

Articolo 8 **Decadenza e sanzioni**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;

- a) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
- c) non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 9

Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Voghiera*" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.

3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

4. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto delle regole grafiche stabilite.

5. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benessere.

Art. 10

Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.

2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal dirigente del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia di marchi, ed in particolare al Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo n. 30 del 2005.

Articolo 11
Elenco dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, ai sensi del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.
2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 18_del D.Lgs. 33/2013.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.